Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 8 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 2 aprile 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970 registro n. 13 Difesa, foglio n. 142

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BALDUZZI Ottorino Secondo Erminio Giovanni, nato il 7 settembre 1897, a Godiasco (Pavia). — Docente universitario, fervente sostenitore delle libertà democratiche, entrava tra i primi nella lotta di resistenza apportandovi il prezioso contributo delle sue alte capacità, pur cosciente dei gravi rischi cui si esponeva, provocando ed ottenendo dagli alleati importanti rifornimenti aerei in viveri e materiali bellici a favore delle unità partigiane e dei prigionieri di guerra alleati dislocati in alta Italia. Arrestato e deportato a Mathausen, riusciva, con alto spirito di combattività, ad organizzare, malgrado la stretta sorveglianza cui era sottoposto, un attivo movimento di resistenza fra i deportati ed i prigionieri di guerra, incurante del mortale pericolo che ciò per lui comportava. Valido esempio di ardito, illuminato patriota, la cui coraggiosa determinazione e capacità hanno reso un contributo sostanziale alla lotta di liberazione. — Liguria, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

BELLINO Ivanoe Giovanni Marco Pietro, nato il 2 ottobre 1915, a Torino. — Ufficiale degli alpini, mutilato di guerra senza obblighi di servizio, si votava tra i primi all'armistizio alla lotta di resistenza. Accoppiando un eccezionale valore personale ad elevate capacità organizzative, riusciva a trasfondere nei gregari il suo ardimento ed il suo spirito combattivo. Nel corso di un cruento combattimento affrontava di sorpresa con la sua brigata partigiana, con brillante sprezzo del pericolo e spregiudicata temerarietà avendo intuito le intenzioni dello attaccante soverchianti forze nemiche, costringendole a ripiegare disordinatamente per l'improvvisa impetuosa reazione incontrata, ed a lasciare sul terreno un congruo bottino in armi e materiali. Nel prosieguo dell'azione, accortosi che un reparto avversario cercava di accerchiare una formazione partigiana, lo attaccava ancora una volta di sorpresa sgominandolo. Bella figura di coraggioso comandante e di generoso patriota. — Trinità di Demonte (Cuneo), 20 aprile 1944.

BERTANI Gino, nato il 28 novembre 1913, a Felino (Parma). — Entrava nelle formazioni partigiane della sua zona subito distinguendosi per capacità di comando ed iniziativa. Partecipava quale comandante di distaccamento partigiano a numerose azioni durante le quali era di costante esempio ai suoi uomini per sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Nel corso di un attacco ad un reparto avversario in sosta presso una località abitata, attaccava, unitamente ad altri reparti, l'avversario con audacia e perizia riuscendo con il suo distaccamento a catturare prigionieri ed armi. — Mariano di Parma, 26 aprile 1945.

VAIA Alessandro, nato il 12 settembre 1907, a Milano. — Esule all'estero, rientrava volontariamente in Patria dedicandosi con successo all'organizzazione del movimento di resistenza, assumendo il comando di un gruppo di divisioni partigiane nelle Marche e mettendo in luce alto spirito di iniziativa e profonda esperienza. Date alle formazioni suddette nuova linfa e nuovo ardore partecipava, alla loro testa, a numerose azioni di combattimento, di sabotaggio, di attraversamento linee, suscitando l'ammirazione dei suoi dipendenti ai quali era di costante esempio per dedizione ed attaccamento alla causa della libertà. A liberazione avvenuta della sua zona operativa, attraversava ancora una volta le linee per portarsi più a nord ove continuava la sua brillante e rischiosa attività, fino alla liberazione totale. — Marche-Lombardia, 5 aprile 1944-25 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

AMORETTI Bruno, nato il 7 luglio 1921, a Imperia. — Marinaio, entrato all'armistizio nelle formazioni partigiane, prendeva parte alla lotta di resistenza distinguendosi in varie azioni, quale caposquadra, per coraggio e abnegazione. Durante un trasferimento, improvvisamente accerchiato con altri tre uomini da preponderanti forze nemiche, riusciva reagendo senza esitazione con nutrito fuoco di fucileria a disorientare l'avversario, a infliggergli serie perdite ed a sganciarsi unitamente agli altri commilitoni. — Stellanello (Savona), 26 gennaio 1945.

BATTILANI Nello, nato il 21 marzo 1921, a Imola (Bologna). — Militare richiamato, sceglieva, all'armistizio, la via dei monti per evitare il campo di concentramento nemico. Per le sue qualità di coraggio e di determinatezza sapeva accattivarsi la simpatia e la stima di commilitoni e superiori e si distingueva, al comando di una squadra di partigiani, in tutte le azioni cui partecipava. Nel corso di un attacco contro una forte colonna avversaria, si lanciava arditamente contro il nemico sottoposto al fuoco della sua arma automatica. Ferito gravemente, continuava a sparare fino a che, esausto per la emorragia, perdeva i sensi. Ripresosi, riusciva con grave sforzo a rientrare al reparto e successivamente, ristabilitosi, a riprendere la lotta. — Capanna Marconi, 10 agosto 1944.

BATTISTINI Corrado, nato il 17 aprile 1923, a Forlì. — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi entusiasmo e fede e distinguendosi per coraggio e determinazione. Sia nel servizio di collegamento, sia nelle azioni di combattimento, sabotaggio e recupero armi, metteva in luce esemplari doti di attaccamento al dovere e di spirito di iniziativa. Offertosi volontario per una rischiosa missione informativa e penetrato in territorio occupato dal nemico, vi permaneva per molte ore, malgrado le innumerevoli insidie. Tornava nelle proprie linee portando preziose notizie sulle posizioni dell'artiglieria e sulla sistemazione difensiva dello avversario. — San Piero (Forlì), 3 novembre 1944.

BOIDO don Paolo, nato il 24 aprile 1913, in Alice Bel Colle (Alessandria). — Animatore fin dall'inizio del movimento partigiano e sebbene ben conosciuto dall'avversario per la sua attività, si prodigava con coraggio ed alto senso di abnegazione alla lotta di resistenza, ospitando ed aiutando comunque i partigiani. Nel corso di vari rastrellamenti compiuti dal nemico, affrontava con alto senso di umanità e con sprezzo della propria vita, le minacce avversarie assistendo i feriti, dando onorata sepoltura ai caduti ed offrendo alle popolazioni duramente colpite generosa assistenza materiale e spirituale. — Piancastagna di Ponzone (Alessandria), fine settembre 1944.

BURANELLO Luigi, nato il 6 gennaio 1918, a Pola (Jugoslavia). — Sottufficiale di Marina, già distintosi in precedenti azioni per le elevate qualità di combattente e di comandante, nel corso di un duro combattimento, accortosi che il collegamento telefonico tra i reparti della formazione partigiana era stato interrotto dal fuoco dell'artiglieria nemica, si portava in luogo scoperto per riparare il guasto, contribuendo con il suo ardito gesto al buon esito dell'azione. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

CALVI Alessandro, nato il 22 febbraio 1930, a Reggio Emilia. — Giovane quattordicenne sorretto da puro entusiasmo e da profondo senso di amor patrio, si arruolava nelle formazioni partigiane partecipando come staffetta audace ed intelligente a numerose azioni. Nel corso di un combattimento per la conquista di una munita posizione, si lanciava volontariamente, con i propri commilitoni, all'assalto del nemico giungendo tra i primi sull'obiettivo e non desistendo dall'azione finchè l'avversario, scosso per le sensibili perdite, era costretto a ripiegare abbandonando un ingente bottino. — Reggio Emilia-Cà Marrastoni, settembre 1943-1 aprile 1945.

CORBELLETTI Primo, nato il 15 dicembre 1914, a Biella (Vercelli). — Caporale di artiglieria, entrato nelle formazioni partigiane, prendeva parte a numerose azioni distinguendosi per capacità, spirito d'iniziativa e valore. Quale comandante di distaccamento e successivamente di brigata e di divisione partigiana, riusciva ad infondere ai suoi gregari, con l'esempio, in venti mesi di lotta, coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di una particolare azione, accortosi che una sua unità si trovava in difficoltà, ne assumeva direttamente il comando riorganizzandone la resistenza e costringendo l'avversario, superiore in mezzi e uomini, a desistere dall'attacco per le dure perdite subite. — Piemonte, 19 settembre 1943-5 maggio 1945.

(5541)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 1334.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, riguardante gli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sullo ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi degli istituti medi;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, concernente modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi degli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, viene aggiunto il seguente comma:

« Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo ».

Art. 2.

Ai primi due concorsi che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare — fermi restando i requisiti dei titoli di studio e di servizio — i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato, per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1335.

Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957 che ratifica il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 100 del predetto trattato;

Vista la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto l'art. 355 del decreto presidenziale del 27 aprile 1955, n 547, concernente le indicazioni per i recipienti contenenti prodotti o materie pericolosi o nocivi;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per l'interno, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per le partecipazioni statali e col Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, manipolazione e deposito la natura e la pericolosità del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i contrassegni che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infor-

tuni e l'igiene del lavoro, istituita dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i prodotti e le materie di cui al comma precedente nonchè le indicazioni ed i contrassegni relativi e le modalità di applicazione.

Il provvedimento di cui al presente articolo sarà adottato in armonia alle direttive deliberate in materia dal Consiglio della Comunità economica europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — MORO — RESTIVO — NATALI — SEDATI — MAGRI — MALFATTI — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **427**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in matematica;
in fisica;
in chimica;
in chimica industriale;
in scienze naturali;
in scienze biologiche;
in scienze geologiche.

Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica industriale annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Laurea in chimica industriale

Art. 56. — La durata del corso di studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Biennio di studi propedeutici.

Gli insegnamenti fondamentali sono quelli indicati all'art. 55 per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica.

Triennio di studi di applicazione:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Fisica tecnica;
3) Chimica industriale (biennale);
4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);
7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica degli idrocarburi;
2) Chimica fisica industriale;
3) Chimica macromolecolare;
4) Chimica organica industriale;
5) Chimica teorica;
6) Elettrochimica;
7) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
8) Scienza dei metalli;
9) Statistica industriale;
10) Spettroscopia molecolare;
11) Tecnologie elettrochimiche.

Tutti gli insegnamenti biennali comportano esami distinti e sono da considerare l'uno propedeutico all'altro ai fini dell'esame di profitto.

Gli esami di « chimica organica II parte » e « chimica fisica I parte » debbono precedere tutti gli esami del triennio di applicazione.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

All'atto di iscrizione al 3° anno, o comunque non oltre un mese da tale iscrizione, lo studente deve dichiarare per iscritto quale gruppo di corsi complementari, facente parte di un orientamento fissato dalla facoltà, intende frequentare nel triennio di applicazione salvo restando la libertà dello studente di scelta fuori da tali orientamenti, per la quale però dovrà fare motivata richiesta di convalida al consiglio di facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non potrà subire variazioni durante il corso degli studi, se non nel caso che dei corsi complementari prescelti non vengano più impartiti per il corso di laurea in chimica industriale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno quattro da lui scelti tra i complementari, nonchè aver frequentato, come interno, uno dei laboratori dove attenderà alla preparazione della tesi di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e nell'esposizione di due memorie di letterature tecniche (tesine) fra tre scelte dal candidato allo inizio dell'internato di laurea e tali da indicare la capacità del candidato di affrontare problemi tecnici anche in campi diversi da quello prescelto per la tesi di laurea.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali:

1) Chimica industriale (biennale);
2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;
4) Fisica tecnica;
5) Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di « Fisica tecnica », eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in chimica industriale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **428**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « N. Melli », con sede in San Pietro Vernotico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « N. Melli » di San Pietro Vernotico, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « N. Melli », con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brindisi;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Pietro Vernotico;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 72, foglio n. 71.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **429**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Umberto I », con sede in Fasano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I » di Fasano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Umberto I » con sede in Fasano (Brindisi), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brindisi;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fasano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 244.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1970, n. **430**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Angioloni », con sede in San Piero in Bagno, di Bagno di Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 10 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Angioloni » di San Piero in Bagno, di Bagno di Romagna, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Angioloni », con sede in San Piero in Bagno, di Bagno di Romagna (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bagno di Romagna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1957, registro n. 2 Interno, foglio n. 127.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 113. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1970, n. **431**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Ceglie Messapico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Ceglie Messapico è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brindisi;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ceglie Messapico;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1964, registro n. 179 Interno, foglio n. 53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1970
Atti del Governo; registro n. 236; foglio n. 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **432**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 184, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 184. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ciascun anno di corso (totale trenta iscritti).

Il piano degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale e applicata;
Antropometria e auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva.

2° *Anno*:

Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energetica muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo).

3° *Anno*:

Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **433**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 120 a 125 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica, che muta denominazione in quella di radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 120. — La scuola di specializzazione in radiologia conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, che viene conseguito dopo quattro anni di corso;

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica e che viene conseguito dopo tre anni di corso.

Art. 121. — La scuola ha sede presso l'istituto di radiologia dell'università.

Art. 122. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 123. — Il numero dei posti disponibili per ogni anno, è il seguente:

a) Diploma di radiologia (della durata di anni 4):
1° anno n. 8 specializzandi;
2° anno n. 8 specializzandi;
3° anno n. 8 specializzandi;
4° anno n. 15 specializzandi;
Totale n. 39.

b) Diploma in radiologia diagnostica (della durata di anni 3):
1° anno n. 7 specializzandi;
2° anno n. 7 specializzandi;
3° anno n. 7 specializzandi;
Totale n. 21.
Totale generale n. 60.

Art. 124. — Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono le seguenti:

a) 1° *Anno*:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica matematica.

2° *Anno*:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con altre energie.
6) Elementi di medicina nucleare.

4° *Anno*:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

b) Le materie di insegnamento per conseguire il diploma di specialista in radiologia diagnostica, sono le seguenti:

1° *Anno*:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica matematica.

2° *Anno*:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Art. 125. — L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo anno, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza ai corsi del primo anno e deve aver superato gli esami delle materie fondamentali del primo anno.

L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del secondo e deve aver superato gli esami delle materie fondamentali del secondo anno.

L'allievo del terzo anno, per essere ammesso al quarto, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del terzo anno e deve aver superato gli esami delle materie del terzo anno.

Dopo l'art. 194 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Clinica dermosifilopatica » e in « Puericoltura ».

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 195. — La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica conferisce il diploma di specialistica in dermosifilopatica.

Art. 196. — Alla scuola, che ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'università, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 197. — La scuola ha la durata di anni tre e vi sono sei posti disponibili per ciascun anno per un totale di numero diciotto posti.

Art. 198. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:
Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;

Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 199. — Gli esami di profitto verranno sostenuti dagli specializzandi per gruppi di materie.

L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo anno e superato i relativi esami.

L'allievo del 2° anno per essere ammesso al 3° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 2° anno e deve avere superato i relativi esami.

Alla fine del 3° anno l'allievo, oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi, dovrà, per il conseguimento del diploma di specialista, presentare un dissertazione scritta che dovrà discutere.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 200. — La scuola di specializzazione in puericultura ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. Le norme per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra disposizione amministrativa, sono quelle previste dal presente statuto per le scuole di specializzazione dell'università.

Art. 201. — Alla scuola possono essere ammessi non più di tre allievi per ciascun anno, per un totale complessivo di nove allievi.

Art. 202. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Peculiarità anatomo-fisiologiche della età evolutiva;
Elementi di genetica medica e di eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

Tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede od altra istituzione ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.

Art. 203. — Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.

Alla fine di ognuno dei due primi anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° deve aver superato tutti gli esami del 1° anno; l'allievo del 2° anno per essere ammesso al 3° deve aver superato tutti gli esami del 2° anno, mentre al termine del 3° anno egli sosterrà un esame pratico, unitamente all'esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge.

Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate secondo le norme generali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **434**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale infermi, con sede in Medicina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 28 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale infermi di Medicina è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 10 maggio 1866, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale infermi, con sede in Medicina (Bologna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bologna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Medicina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 10 maggio 1866, modificato con regio decreto 24 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **435**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Biochimica applicata;
Biofisica;
Fisica terrestre;
Idrobiologia e piscicoltura;
Micropaleontologia;
Petrografia delle rocce sedimentarie;
Ultrastruttura della cellula.

Art. 87, relativo alle propedeuticità degli esami per il suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera *f*) è abrogata e sostituita dalla seguente:

f) « non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di anatomia umana ».

Art. 88. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Biochimica applicata;
Biofisica;
Esperimentazioni di chimica;
Idrobiologia e piscicoltura;
Immunogenetica;
Ultrastruttura della cellula.

Art. 89, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera *e*) è abrogata e sostituita dalla seguente:

e) non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica e di anatomia umana.

Art. 115. — All'elenco degli insegnamenti impartiti per il biennio propedeutico dopo l'insegnamento di cui al n. 9 è aggiunto il seguente:

Disegno meccanico (per ingegneria meccanica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **436**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione « Centro religioso boemo Velehrad », con sede in Roma.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione « Centro religioso boemo Velehrad », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **437**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria della Corte e dei SS. Carlo ed Anna, nel comune di Castellazzo Bormida.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alessandria in data 1° febbraio 1969, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria della Corte e dei SS. Carlo ed Anna, ambedue in Castellazzo Bormida (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **438**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Felicita a Fiume e di S. Cassiano, nel comune di Vicchio.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 14 febbraio 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Felicita a Fiume, in frazione Gattaia del comune di Vicchio (Firenze), e di S. Cassiano, in località Padule dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **439**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione della casa di Roma delle figlie del monte Calvario di Nostro Signore nella provincia d'Italia, con sede in Roma, della congregazione delle figlie del Cuor di Maria.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, l'incorporazione, con effetto estintivo, della casa di Roma delle figlie del monte Calvario di Nostro Signore, con casa madre in Parigi, nella provincia d'Italia, con sede in Roma, della congregazione delle figlie del Cuor di Maria, con sede in Parigi, che subentra, a tutti gli effetti, nella titolarità del patrimonio di quella casa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **440**.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa, denominata « Priorato maggiore d'Italia della congregazione benedettina silvestrina », con sede in Fabriano.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa, denominata « Priorato maggiore d'Italia della Congregazione benedettina silvestrina », con sede in località S. Silvestro abate del comune di Fabriano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Istituzione della ragioneria provinciale dello Stato di Isernia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970, concernente l'istituzione della provincia di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, nella provincia di Isernia, con sede nel capoluogo, la ragioneria provinciale dello Stato, la quale entra in funzione dal 1° luglio 1970, con l'attribuzione, nell'ambito della provincia, di tutte le competenze che in atto sono disimpegnate dalla ragioneria provinciale dello Stato di Campobasso.

Art. 2.

Le spese relative al funzionamento della ragioneria provinciale dello Stato di Isernia sono a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato entro il termine previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali, nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Isernia.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1970
Registro n. 17 *Ragioneria generale dello Stato, foglio n.* 277

(6244)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa della Democrazia cristiana », con sede in Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 29 novembre 1969 alla Società cooperativa della Democrazia cristiana », con sede in Potenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa della Democrazia cristiana », con sede in Potenza, costituita per rogito notaio avvocato Domenico La Sala in data 30 aprile 1944 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Francesco Petrullo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Pistoia

Con decreto provveditoriale n. 45435 del 17 giugno 1970 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 340 del 17 novembre 1969, con la quale il comune di Pistoia ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando alla realizzazione dell'edificio da adibire a scuola per minorati psichici e subnormali nel comune stesso, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di circa mq. 18,120 di proprietà delle ditte azienda agraria di Valdiburc e Principe Carlo Borbone Parma, distinta al catasto del comune di Pistoia, foglio n. 191, particella numeri 125 e 140.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6235)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.199.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6490)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.383.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6492)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.204.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6493)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.821.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6494)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.794.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6486)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.252.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6487)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.004.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6488)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.675.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6489)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.368.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6491)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 423.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6496)

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Gallio (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.663.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6497)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.685.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6498)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.742.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6499)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.985.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6500)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.504.100 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6556)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.367.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6557)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.666.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6558)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.810.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6559)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.056.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6560)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 648.554.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6561)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.746.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio, n. 51.

(6562)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.970.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6563)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di San Donaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.198.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6564)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.439.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6565)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.492.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6566)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 6 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,95	629 —	628,90	628,95	629 —	629 —	628,95	628,95
Dollaro canadese	609,10	609,10	610 —	609,30	606,50	609,10	609,40	609,30	609,10	608,50
Franco svizzero .	145,93	145,98	146 —	146 —	145,90	145,93	146 —	146 —	145,93	145,98
Corona danese .	83,92	83,90	83,88	83,855	83,80	83,92	83,86	83,855	83,92	83,95
Corona norvegese . . .	88,05	88,05	88,06	88,05	88 —	88,05	88,03	88,05	88,05	88,05
Corona svedese .	121,50	121,50	121,45	121,46	121,30	121,50	121,455	121,46	121,51	121,50
Fiorino olandese . . .	173,70	173,75	173,80	173,765	173,50	173,70	173,78	173,765	173,70	173,70
Franco belga .	12,67	12,675	12,68	12,675	12,675	12,67	12,675	12,675	12,67	12,67
Franco francese .	114,02	113,96	114,03	113,97	114 —	114,03	113,96	113,97	114,02	114 —
Lira sterlina . .	1506 —	1504,85	1504,35	1504,90	1504 —	1506 —	1504,75	1504,90	1506 —	1504,55
Marco germanico . .	173,29	173,26	173,29	173,265	173,10	173,30	173,27	173,265	173,29	173,23
Scellino austriaco .	24,33	24,33	24,34	24,3360	24,25	24,33	24,3375	24,3360	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,02	22,03	22,03	22,025	22,10	22,02	22,02	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola .	9,04	9,03	9,05	9,041	9 —	9,04	9,0425	9,041	9,03	9,03

Media dei titoli del 6 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	96,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,70
» 5 % (Ricostruzione)	84,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	78,075
» 5 % (Città di Trieste)	76,375
» 5 % (Beni esteri)	74,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,10
» 5,50 % » » 1968-83	85,05
» 5,50 % » » 1969-84	89,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,60
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	88,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	88,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» 5 % (» 1° gennaio 1979) .	94,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1970

Dollaro USA .	629 —
Dollaro canadese	609,35
Franco svizzero	146 —
Corona danese .	83,857
Corona norvegese	88,04
Corona svedese	121,457
Fiorino olandese .	173,772
Franco belga	12,675
Franco francese	113,965
Lira sterlina .	1504,825
Marco germanico .	173,267
Scellino austriaco	24,337
Escudo portoghese .	22,022
Peseta spagnola	9,042

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 gennaio 1970 al 29 gennaio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 66/70 e n. 117/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità d. conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,597

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (3)
		- per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	8,768 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (3)
		II. altro:	
	16	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	10,410 (3)
		- per le esportazioni verso l'Austria	8,862 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,800 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	11,160 (3)
		- per le esportazioni verso l'Austria	9,500 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,500 (3)
	21	C. spezzato	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15 .	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(5062)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° luglio 1969 al 30 settembre 1969 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1959/69).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % .	12	6.419	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % .	12	8.144	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	17,6	12.100	27	4819	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,6	1.375	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	17,6	2.900	27	2.681	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	17,6	4.400	27	4.069	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola	17,6	5.581	27	5.144	—
	27	bb) altri	17,6	6.863	27	5.144	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	17,6	6.713	27	6.213	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	17,6	7.669	27	7.288	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	17,6	8.631	27	8.356	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	17,6	9.538	27	9.425	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	17,6	10.500	27	10.500	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50 %	17,6	12.756	27	5.144	—
	51	b. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	17,6	12.113	27	6.425	—
	54	c. uguale o superiore al 70 %	17,6	12.019	27	9.106	—
18.06		*Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:*					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 % . . , , ...	16	6.425	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80% . .	16	8.038	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	16	10.713	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	18,1	5.225	27	2.681	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % .	18,1	10.519	27	2.144	—
	17	b. uguale o superiore al 7 %	18,1	14.888	27	2.144	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (c)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	18,1	8.563	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	18,1	4.819	27	4.819	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	18,1	5.894	27	5.894	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	18,1	9.894	27	5.894	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	18,1	11.719	27	5.894	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	18,1	13.369	27	5.356	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	18,1	15.550	27	5.356	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	18,1	18.900	27	1.069	—
	47	b. altre	19	18.900	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	11.181	27	5.356	—
	54	2. altre . .	19	11.181	—	—	—
		b. superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	32.019	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	18.269	27	5.894	—
	59	bb) non nominate . . .	19	32.019	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	Vedasi regime delle voci 21.07-I da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (c)	Farina (c)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	5.975	—	—	—
	04	B. altri	11	4.475	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	16	6.613	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	16	819	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	16	5.644	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 % . .	16	9.394	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	16	1.644	—	—	—
	17	2. altre . .	16	6.825	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	16	1.981	—	—	—
	24	2. altre	16	3.631	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	16	3.581	—	—	—
	31	2. altre .	16.	4.300	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	16	5.419	—	—	—
	38	2. altre	16	6.531	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	944	—	—	—
	40	2. altre .	16	6.531	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	16	1.306	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (c)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 % .	16	10.719	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 %	16	14.738	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. con aggiunta di uova	15	5.350	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	15	5.350	—	—	—
	07	II. non nominate	15	5.406	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	13,2	(b) 1.306	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	10	5.113	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	(f) 6.900	—	—	—
	07	C. altri	10	(g) 6.694	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili .	11	4.450	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.575	24	—	(h) 4.706
	04	B. pane azzimo (Mazoth) . .	10	5.519	20	—	(i) 5.181
	07	C. pane di glutine per diabetici .	22	13.463	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 % .	21,5	2.463	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 % .	21,5	4.369	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 % .	22,7	5.144	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % .	22,7	6.669	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	22,7	8.194	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 % .	22,7	5.356	35	5.356	—
	14	b. uguale o superiore al 70 % .	22,7	9.644	35	9.644	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	22	1.838	30	—	(l) 1.988

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (c)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	4.519	35	2.681	—
	24	2. altri . .	22,7	16.613	35	2.681	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.588	35	3.750	—
	31	2. altri	22,7	17.681	35	3.750	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	7.194	35	5.356	—
	37	2. altri	22,7	19.288	35	5.356	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	3.219	30	—	(m) 3.025
	44	2. altri	22	18.338	30	—	(m) 3.025
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	4.825	35	1.606	—
	51	2. altri	22,7	16.919	35	1.606	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	7.500	35	4.288	—
	57	2. altri	22,7	21.394	35	3.750	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	4.594	30	—	(n) 4.319
	-64	2. altri	22	12.656	30	—	(n) 4.319

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (c)	Farina (c)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.744	35	1.606	—
	71	2. altri	22,7	17.006	35	1.069	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	5.519	30	—	(i) 5.181
	77	b. altri	22,7	6.125	35	1.069	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei del caffè:					
	04	II. altri	13,3	4.194	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	7.506	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	19,2	1.844	—	—	—
	07	b. altri	19,2	544	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	17	2.400	—	—	—
	004	II. riso	17	(l) 6.900	—	—	—
	007	III. altri	17	5.575	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	17	2.113	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	17	1.313	—	—	—
	017	b. altre	17	3.719	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte . . .	17	5.225	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	17	10.519	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7%	17	14.888	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	17	22.925	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	17	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	17	2.038	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	17	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	17	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	17	25.496	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	17	36.931	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	17	47.119	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 % .	17	67.500	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 % . . .	17	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette « fondute » .	(o) 17	(o) 21.844	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	1.838	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	2.756	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	3.675	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	1.500	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	2.913	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	17	3.831	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	4.750	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	2.681	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	097	aa uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	4.519	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazi consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	5.438	—	—	—
	104	cc uguale o superiore al 45 %	17	6.125	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	4.819	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	6.656	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 %	17	7.350	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	8.569	—	—	—
	121	2. altre	17	9.488	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	17	10.175	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	9.119	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	10.038	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 %	17	10.956	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	8.781	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	10.194	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 %	17	11.113	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	9.963	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	11.800	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 %	17	12.488	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farine (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	12.100	—	—	—
	164	2. altre . .	17	13.713	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% .	17	15.319	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	17	16.400	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32% . .	17	17.319	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	16.063	—	—	—
	184	2. altre . .	17	17.475	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	17.244	—	—	—
	191	2. altre .	17	18.850	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	19.381	—	—	—
	197	2. altre	17	20.075	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% .	17	20.988	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	21.844	—	—	—
	207	2. altre	17	23.681	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg nett Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	23.344	—	—	—
	214	2. altre	17	24.525	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 %	17	24.525	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	32.769	—	—	
	224	2. altre	17	33.225	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %	17	33.838	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	50.394	—	—	—
	234	2. altre	17	52.231	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	17	52.531	—	—	—
	241	2. altre . . .	17	53.913	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 % . . .	17	55.213	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	77.600	—	—	—
	251	2. altre	17	78.650	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	79.744	—	—	—
	257	2. altre	17	79.263	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17	99.775	—	—	—
	264	b. altre	17	100.844	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	17	120.938	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. *altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:*					
	04	I. inferiore allo 0,2% . .	10,8	3.106	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % .	10,8	3.256	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 % .	10,8	5.806	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite . . .	12	10.313	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	1.188	—	—	—
	84	2. altra	9	3.094	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite . .	12	1.694	—	—	—
	91	2. non nominata . .	9	4.400	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . .	18	1.306	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, *in peso, di tali sostanze:*					
	07	I. inferiore al 25 % .	13	331	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %	13	656	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	13	1.044	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	13	1.306	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	01	a. inferiore al 55 % .	14	656	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14	913	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	14	113	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %	14	306	20	—	—

NOTE

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali, (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8), ad eccezione della tapioca (v.d. 19.04) per la quale è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva

— voce 19.03 Paste alimentari

— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) A decorrere dal 1° settembre 1969, il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi, calcolati in saccarosio, o del quantitativo di farine di cereali effettivamente contenuti nella merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 512 del 23 settembre 1969, prot. n. 7775/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

	Dal 1° al 27 luglio 1969	Dal 28 luglio al 30 settembre 1969
Zucchero bianco	L. 10.713 per 100 kg	L. 10.713 per 100 kg
Farina di grano tenero	» 4.319 » » »	» 3.788 » » »
Farina di segala	» 4.706 » » »	» 4.231 » » »

(*f*) Dal 10 luglio 1969 si applica nella misura di L. 6.806.

(*g*) Dal 10 luglio 1969 si applica nella misura di L. 6.669.

(*h*) Dal 28 luglio 1969 si applica nella misura di L. 4.231.

(*i*) Dal 28 luglio 1969 si applica nella misura di L. 4.544.

(*l*) Dal 28 luglio 1969 si applica nella misura di L. 1.513.

(*m*) Dal 28 luglio 1969 si applica nella misura di L. 2.650.

(*n*) Dal 28 luglio 1969 si applica nella misura di L. 3.788.

(*o*) Per le preparazioni denominate «fondute», aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(5298)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 23 aprile 1970, n. 6432/4336, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 1970, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 384, sono stati determinati, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1969, nella misura di L. 7640 (lire settemilaseicentoquaranta) gli interessi relativi alla indennità riliquidata con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, n. 6423/4327, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 328 del 31 dicembre 1969, per i terreni espropriati in agro del comune di Rogliano (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 870 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario 1) al nome della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo e trasferiti in proprietà all'opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5000 (cinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6149)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 7 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 87, sono stati rigettati i ricorsi straordinari 21 e 24 giugno 1968 prodotti al Capo dello Stato dai sigg. Pasquale Orlando e Augusto Antonelli, avverso il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 21 dicembre 1966 per la promozione a segretario contabile principale.

(6410)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale «Panna»

Con decreto n. 1100 del 13 giugno 1970 la sorgente «Panna» S.p.a., con sede in Firenze, piazza Stazione, 1, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Panna», che sgorga in territorio del comune di Scarperia (Firenze), in contenitori di plastica - cloruro di polivinile - della capacità di 1.500 e 200 cc.

I contenitori saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca a fondo verde, delle dimensioni rispettivamente di cm. 30 × cm. 9 per i contenitori da 1500 cc. e di cm. 17 × cm. 8 per quelli da 200 cc., e riporteranno lo stesso disegno e le stesse analisi chimica e batteriologica, in caratteri neri, che figurano sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 945 del 2 febbraio 1968.

Inoltre, saranno riportate la parola «Panna» e le diciture «amicrobica - antiurica - antilitiaca» in caratteri bianchi, e la ragione sociale e gli estremi del presente decreto in caratteri neri.

Sulla etichetta che contrassegnerà il contenitore da 1500 cc. figurerà, in caratteri neri, la dicitura «un litro e mezzo» e su quella che contrassegnerà il contenitore da 200 cc. figurerà, sempre in caratteri neri, la dicitura «contenuto minimo 200 cl.».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

I suddetti contenitori dovranno essere perfettamente corrispondenti agli analoghi campioni di ciascuna misura depositati presso l'Istituto superiore di sanità e ritenuti idonei dallo stesso.

L'autorizzazione all'uso dei predetti contenitori di plastica è rilasciata per un periodo sperimentale di 12 mesi, durante il quale saranno controllati dall'Istituto superiore di sanità campioni prelevati dal commercio e campioni conservati dallo istituto stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei dodici mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

La fabbricazione dei contenitori di plastica - cloruro di polivinile - ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale nazionale «Panna» dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(6247)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso allo istituto di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Ruggieri prof. Giuliano, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, direttore dell'istituto di geologia.

Componenti:

Reverberi prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;
Ortolani prof. Giuseppina, ordinario di istologia ed embriologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;
Mancuso prof. Vincenzo, libero docente in biologia e zoologia;
Valle dott. Silvano, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Giannini dott. Gabriele, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 4

(6266)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia e anatomia comparata dell'Università di Modena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia e anatomia comparata, annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Cognetti prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Baffoni prof. Giorgio, ordinario di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena;
Negodi prof. Giorgio, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;
Stagni prof. Anna, libero docente in zoologia;
Setti dott. Carlo, direttore di divisione della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Lupi dott. Carlo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 380

(6267)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia, annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Vannini prof. Enrico, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Baccetti prof. Baccio, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena;

Cognetti prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Colombo prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara;

De Vita dott. Manfredo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

De Antoniis dott. Roberto, consigliere di 1ª classe della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 381

(6268)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di archeologia dell'Università di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di archeologia, annesso all'istituto di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Polacco prof. Luigi, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca-romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, direttore dell'istituto di archeologia.

Componenti:

Adriani prof. Achille, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca-romana della facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli;

De Azevedo prof. Michelangelo Cagiano, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca-romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano;

Pallottino prof. Massimo, ordinario di etruscologia ed antichità italiche della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Puppi dott. Franco, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

De Antoniis, dott. Roberto, consigliere di 1ª classe della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 382

(6269)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di anatomia comparata dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di anatomia comparata, annesso all'istituto di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Stefanelli prof. Alberto, ordinario di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, direttore dell'istituto di anatomia comparata.

Componenti:

Pasquini prof. Pasquale, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Correnti prof. Venerando, ordinario di antropologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Urbani prof. Enrico, ordinario di istologia ed embriologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Bianchini dott. Manfredo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Tentori dott. Maria Adelaide, consigliere di 1ª classe della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 12

(6283)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Scherillo prof. Antonio, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, direttore dell'istituto di mineralogia.

Componenti:

Scarsella prof. Francesco, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;
Maccagno prof.ssa Angiola Maria, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;
Sinno prof. Renato, incaricato di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;
Riccardo dott. Alfonso, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Penta dott.ssa Elena, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 30, foglio n. 400

(6284)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia e petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Marinelli prof. Giorgio, ordinario di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, direttore dell'istituto di mineralogia e petrografia.

Componenti:

Trevisan prof. Livio, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;
Tavani prof. Guido, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;
Giannini prof. Enzo, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena;
Valle dott. Silvano, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Lupi dott. Carlo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 31, foglio n. 6

(6285)

Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nell'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nell'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 313, già fissate per i giorni 9, 10 e 11 luglio 1970, sono rinviate a data da destinarsi.

(6670)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo dell'arte classica dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo dell'arte classica dell'Università di Roma si svolgeranno presso l'istituto dell'arte classica della Università di Roma, con inizio il giorno 9 luglio alle ore 9.

(6669)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva

Le prove scritte del pubblico concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 24 aprile 1970, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli Esami, via Induno, alle ore 8,30 dei giorni 26, 27 e 28 ottobre 1970 per le prove scritte obbligatorie ed alle ore 8,30 dei giorni 29 e 30 ottobre 1970 per le prove facoltative in lingua inglese e francese; e presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, via Parigi, 11, alle ore 8,30 dei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 1970, rispettivamente, per le prove scritte facoltative di lingua spagnola, tedesca e russa.

(6459)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 68/6979/1 del 21 aprile 1969, integrato con decreto n. 69/3486/1 del 16 giugno 1969, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto n. 70/97/1 del 27 febbraio 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Ghierghia Giuseppe	punti	66,543
2. Lombardi Pasquale	»	62,700
3. Tarsia Attilio	»	58,250
4. Lomuto Giulio	»	52,564
5. Bonomo Fernando	»	48,000
6. Capasso Antonio	»	47,747
7. Bitetti Michele	»	46,000

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 17 giugno 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/3056/1 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Ghierghia Giuseppe: Pietragalla;
2) Lombardi Pasquale: Tito;
3) Tarsia Attilio: Castronuovo S. Andrea;
4) Lomuto Giulio: Savoia di Lucania;
5) Bonomo Fernando: Marsiconuovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 17 giugno 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(6259)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 1970, n. 7.
Determinazione di indennità spettanti ai membri della Giunta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 2 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri della Giunta provinciale è attribuita una indennità di carica nelle seguenti misure mensili lorde:

a) lire 175.000 al presidente della Giunta;
b) lire 110.000 agli assessori effettivi;
c) lire 85.000 agli assessori supplenti.

Art. 2.

Agli assessori supplenti, ai quali è delegata dal presidente della Giunta provinciale in modo continuativo, la liquidazione e la ordinazione di spese, compete, per la durata della delega, l'indennità di carica fissata per gli assessori effettivi dall'articolo 1, lettera *b*) della presente legge, in sostituzione di quella prevista per gli assessori supplenti alla lettera *c*) dello stesso articolo.

Art. 3.

Al presidente, agli assessori effettivi ed a quelli supplenti è concesso per i viaggi di servizio nel territorio della regione, un compenso forfettario di lire 50.000 mensili ciascuno, al lordo delle trattenute di legge, in sostituzione dell'indennità di missione loro spettante in base alla deliberazione del consiglio provinciale del 4 marzo 1952, registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 1952, registro n. 1, foglio n. 190.

Art. 4.

Al presidente ed agli assessori effettivi e supplenti è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui allo allegato « H » della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dall'1 gennaio 1970.

Art. 6.

Alla maggiore spesa per l'attuazione della presente legge, valutata per l'esercizio finanziario 1970 in lire 3.600.000, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 9 del bilancio 1970: « Spese riservate e di rappresentanza del presidente della Giunta provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(5872)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.